

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA

## Assistenza Stradale Triumph

**Il presente FASCICOLO INFORMATIVO  
contiene:**

- **NOTA INFORMATIVA**
- **INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI**
- **CONDIZIONI GENERALI DI  
ASSICURAZIONE**
- **CONDIZIONI PARTICOLARI PER  
L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE  
TRIUMPH**



### **IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A**

Sede legale: Piazza Indro Montanelli, 20 Sesto San Giovanni (Milano) – Tel. 0039 02 24861391 – Fax 0039 02 26223973 E-mail: [assistance@imalta.it](mailto:assistance@imalta.it).

Cap. Soc. € 2.507.000 i.v. - P.IVA 02069150965 – C.F. e Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09749030152 - R.E.A. n. 1320676 - Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114 - Società capogruppo del Gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA.



## **NOTA INFORMATIVA**

**(redatta ai sensi delle disposizioni vigenti)**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo Contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

#### **1. Informazioni generali**

Il contratto è concluso con la Società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 Sesto San Giovanni (Milano).

La società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000 i.v. Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114

Recapiti: 02/24128-1 /assistance@imaitalia.it / www.imaitalia.it

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

- Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 7.412.696
  - Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000
  - Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 4.905.696
- Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 231,65%

### **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

#### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Le coperture assicurative offerte consistono in prestazioni di assistenza al veicolo, come meglio precisate nell'oggetto del presente contratto (vedi Art. 19 "Prestazioni"). Le prestazioni di cui sopra sono soggette alle limitazioni ed esclusioni evidenziate nell'Art. 11 "Oggetto e Operatività dell'Assicurazione Assistenza" e nell'Art. 17 "Esclusioni". Ugualmente sono previsti dei massimali i cui meccanismi sono debitamente precisati e chiariti nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte.

#### **4. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

## **5. Legge applicabile al contratto**

Il contratto è soggetto alla legge Italiana.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **6. Sinistri**

Trattandosi di prestazione assistenziali, l'assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del caso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta d'Assistenza".

### **7. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail: [assistance@imaitalia.it](mailto:assistance@imaitalia.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

IMA Italia Assistance S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa"

## **INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell'ambito dei rapporti contrattuali esistenti tra il CONTRAENTE e IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., La informiamo di quanto segue:

### **1. Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

### **2. Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a favore dell'assicurato/beneficiario, nonché delle connesse attività gestionali e contabili.

### **3. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento:

3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

3.2 è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

3.3 è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

### **4. comunicazione dati a soggetti terzi**

I dati potranno essere comunicati a:

4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero, per la gestione e l'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;

4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. IVASS, ANIA ), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici.

4.3 a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all'estero (anche fuori dall'Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge.

### **5. consenso al trattamento**

5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l'interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall'art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.

5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all'erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l'interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso - art. 24 -. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.

5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un'adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l'esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l'esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all'erogazione del servizio richiesto dall'interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell'interessato (vedi punto 6 Diritti dell'interessato) .

### **6. Diritti dell'interessato**

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle

finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Ufficio Protezione Dati -, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure, [ufficioprotezionedati@imaitalia.it](mailto:ufficioprotezionedati@imaitalia.it)

## **7. Diffusione dei dati**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **DEFINIZIONI**

**Assicurato:** il proprietario del motoveicolo TRIUMPH che sottoscrive il Modulo di Adesione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

**Bene assicurato:** Il motoveicolo TRIUMPH.

**Contraente:** P&T Insurance Broker Srl con sede legale in Genova, Via Giacomo Buranello 14/22 e sede operativa in Genova, Via Antonio Cantore 41/3B, P. IVA/C. F. 02241140991

**Guasto:** danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

**Modulo di Adesione:** il documento, sottoscritto dall'Assicurato, che ne prova l'entrata in copertura nei termini ed alle condizioni stabilite nella presente Polizza, consegnatogli dal Contraente tramite il Dealer convenzionato.

**Motoveicolo:** il motoveicolo ad uso privato di marca TRIUMPH immatricolato in Italia.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, il Contraente e l'Assicurato

**Premio:** la somma dovuta alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

**Rivenditore:** il Concessionario ufficiale TRIUMPH che ha venduto il Motoveicolo.

**Sinistro:** Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società:** IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

#### **Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al Contraente per il tramite del Dealer convenzionato e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o Alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.

#### **Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., **all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, **è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.**

#### **Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.**

#### **Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.**

#### **Art. 5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o della Società non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

#### **Art. 6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE**

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

**Art. 7. TERMINI DI PRESCRIZIONE**

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

**Art. 8. VALUTA DI PAGAMENTO**

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

**Art. 9. PREMIO**

Il premio dovuto da ciascun Assicurato, in base alla durata della copertura, alla durata del pagamento e ai requisiti del motoveicolo è indicato nella tabella sotto riportata.

<b>ASSISTENZA STRADALE TRIUMPH</b>				
<b>Pacchetto Garanzie Assistenza</b>	<b>Durata della copertura (mesi)</b>	<b>Premio lordo Assicurazione Assistenza Ramo 18</b>	<b>di cui imposte</b>	<b>Premio netto Assicurazione Assistenza Ramo 18</b>
EASYBIKER	12	€ 26,00	€ 1,82	<b>€ 23,64</b>
FREEBIKER	12	€ 70,00	€ 6,36	<b>€ 63,64</b>

**Art. 10. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA TRIUMPH**

### **Art. 11. Oggetto e Operatività dell'Assicurazione Assistenza**

L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di seguito elencate.

Le prestazioni "Spese di albergo" e "Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio" sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del motoveicolo così come risulta dalla carta di Circolazione.

### **Art. 12. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di targa del motoveicolo, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance S.p.A., P.za Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. **800-149121/02-24128263**.

### **Art. 13. Mancato utilizzo delle prestazioni**

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

### **Art. 14. Struttura Organizzativa**

Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico **800-149121** dedicato all'assistenza stradale, ed al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi "TRIUMPH Assistenza, buongiorno..".

### **Art. 15. Decorrenza e Durata dell'Assicurazione**

Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e, scadrà dopo 365 giorni, **senza alcun tacito rinnovo**.

### **Art. 16. Estensione Territoriale**

L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano Europa e Paesi Carta Verde.

### **Art. 17 - Esclusioni**

L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:

- a) guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- c) atti dolosi dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
- d) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- e) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;
- f) uso improprio del veicolo;



g) frode o possesso illegale del veicolo.

#### **Art. 18. Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente polizza sarà competente in via esclusiva il Foro del convenuto.

#### **Art. 19 Prestazioni**

### **PACCHETTO ASSISTENZA TRIUMPH EASYBIKER**

#### **PRESTAZIONI AL MOTOVEICOLO**

##### **• 1.1 Soccorso Stradale**

Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo del Rivenditore, in base all'esigenza dell'Assicurato purchè ubicato entro il raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo se il luogo di accadimento del sinistro è in Italia mentre se è all'estero il motoveicolo verrà trasportato verso l'officina più vicina al luogo dell'immobilizzo.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 250 per sinistro. Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.4. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).**

##### **• 1.2 Officina mobile in Italia**

Qualora a seguito di guasto avvenuto durante la circolazione sulla rete stradale pubblica il motoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi **fino a un massimo di € 250 per sinistro** e i predetti costi, che restano a carico della stessa, sono quelli per la chiamata dell'officina mobile e per l'intervento dell'operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto **rimangono a carico dell'assicurato i costi dei materiali d'uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell'assicurato i costi per l'effettiva riparazione del motoveicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.**

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il motoveicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto **1.1 Soccorso Stradale**.

• **1.3 Soccorso Stradale per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi**

Qualora il motoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuori strada**, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo fino alla più vicina officina.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il motoveicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la prestazione al punto 1.4)**. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

• **1.4 Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale**

Qualora in caso di incidente, il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 500 per sinistro**.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

**(LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO).**

• **1.5 Viaggio per il recupero del motoveicolo**

Qualora il motoveicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato **in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni**, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo.

• **1.6 Spedizione di pezzi di ricambio**

Qualora il motoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il motoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. **Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:**

- a. marca e modello del motoveicolo assicurato;**
- b. numero di telaio (completo di prefisso);**
- c. anno di fabbricazione del motoveicolo assicurato;**
- d. cilindrata e tipo di motore.**

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

## **PRESTAZIONI ALLA PERSONA**

**LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

### **• 2.1 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio**

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo sia inutilizzabile **in Italia per 36 ore o per 5 giorni all'estero**, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un motoveicolo ad uso privato senza autista **di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative **spese fino ad un massimo di € 250 per sinistro accaduto in Italia o di € 500 per sinistro accaduto all'estero.**

## • **2.2 Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una **sosta forzata degli assicurati per almeno una notte**, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 500 per sinistro**.

## **PACCHETTO ASSISTENZA TRIUMPH FREEBIKER**

### **PRESTAZIONI AL MOTOVEICOLO**

#### • **1.1 Soccorso Stradale in Italia**

Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso al punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo del Rivenditore, in base all'esigenza dell'Assicurato, fino ad un massimo di 500 km (calcolati come percorrenza totale di andata e ritorno del mezzo di soccorso).

Qualora la percorrenza chilometrica tra il luogo dell'immobilizzo e l' officina di destinazione scelta dall'Assicurato sia superiore a 50 km (calcolati come percorrenza di andata e ritorno del mezzo di soccorso), ovvero durante l'orario di chiusura della officina stessa, la Struttura Organizzativa, organizzerà il traino per il motoveicolo fino al deposito del Soccorritore e successivamente, compatibilmente con le esigenze di servizio del Soccorritore intervenuto, il trasporto del motoveicolo fino all' officina di destinazione indicata dall'Assicurato. **L'eventuale costo chilometrico eccedente sarà a carico dell'Assicurato così come sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.4. Sono altresì a carico dell'Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).**

#### • **1.2 Officina mobile in Italia**

Qualora a seguito di guasto avvenuto durante la circolazione sulla rete stradale pubblica il motoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi **fino a un massimo di € 500 per sinistro** e i predetti costi, che restano a carico della stessa, sono quelli per la chiamata dell'officina mobile e per l'intervento dell'operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto **rimangono a carico dell'assicurato i costi dei materiali d'uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell'assicurato i costi per l'effettiva riparazione del motoveicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.**

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il motoveicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto **1.1 Soccorso Stradale**.

• **1.3 Soccorso Stradale per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi**

Qualora il motoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuori strada**, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo fino alla più vicina officina.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il motoveicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la prestazione al punto 1.4). Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

• **1.4 Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale**

Qualora in caso di incidente, il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 500 per sinistro**.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

• **1.5 Demolizione del motoveicolo in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del motoveicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del motoveicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del motoveicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del motoveicolo

medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del motoveicolo rimangono a carico dell'assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

**L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del motoveicolo, la seguente documentazione:**

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe motoveicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del motoveicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

**La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del motoveicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.**

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del motoveicolo **entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha disponibili i sopra citati documenti.**

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il motoveicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del motoveicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il motoveicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

### ***1.6 Disbrigo pratiche legali in caso di furto***

In caso di furto totale del Motoveicolo, per consentire la liquidazione relativa al Sinistro la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento dei seguenti documenti a nome e per conto dell'Assicurato:

- Estratto cronologico
- Perdita di possesso

Il costo del reperimento dei documenti e del servizio è a carico della Compagnia.

### ***1.7 Riconsegna del Motoveicolo rubato***

Qualora il Motoveicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato e per il ripristino siano necessarie almeno otto ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa, la stessa provvede a organizzare la riconsegna del Motoveicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

Non sono contemplati i fermi Motoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico della Struttura Organizzativa entro un limite di 500,00 euro; sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Motoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

## **LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

### **• 1.8 Viaggio per il recupero del motoveicolo**

Qualora il motoveicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato **in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni**, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo.

### **• 1.9 Spedizione di pezzi di ricambio**

Qualora il motoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il motoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. **Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:**

- a. marca e modello del motoveicolo assicurato;**
- b. numero di telaio (completo di prefisso);**
- c. anno di fabbricazione del motoveicolo assicurato;**
- d. cilindrata e tipo di motore.**

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

### **• 1.10 Veicolo in sostituzione in Italia**

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina**, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o

rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Struttura Organizzativa, **un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo per sinistro di:**

- tre giorni consecutivi in caso di guasto
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale
- quindici giorni in caso di rapina e furto totale

Tale autovettura in sostituzione adibita ad uso privato, senza autista, sarà resa disponibile **presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.**

• **1.11 Taxi per il recupero dell'autovettura sostitutiva in Italia**

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio presso la quale la Struttura Organizzativa ha messo a disposizione un'autovettura in sostituzione, in base alla prestazione al punto 1.8 che precede, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi presso l'Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.

**La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di € 50 per sinistro.**

**LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO**

• **1.12 Soccorso Stradale all'estero**

Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso all' officina piu' vicina.

**Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.4. Sono altresì a carico dell'Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).**

• **1.13 Rimpatrio del motoveicolo**

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti un **tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi**, oppure in caso di furto o rapina, il motoveicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del motoveicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.



Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di € 2.500 per sinistro.**

**Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

**Qualora il valore commerciale del motoveicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

#### **• 1.14 Abbandono legale**

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 1.11 Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale - il valore commerciale del motoveicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto 1.9 - Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale - provvederà ad organizzare la demolizione del motoveicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

**Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.**

## **PRESTAZIONI ALLA PERSONA**

**LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

#### **• 2.1 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio**

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo sia inutilizzabile **in Italia per 36 ore o per 5 giorni all'estero**, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,  
oppure

- un motoveicolo ad uso privato senza autista **di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata.** Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative **spese fino ad un massimo di € 250 per sinistro accaduto in Italia o di € 500 per sinistro accaduto all'estero.**

• **2.2 Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una **sosta forzata degli assicurati per almeno una notte**, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 500 per sinistro.**

**LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO**

• **2.3 Anticipo spese di prima necessità**

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 500 per sinistro.**

**L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.**

• **2.4 Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 6.000** per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

• **2.5 Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un **legale fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro.**

• **2.6 Interprete a disposizione**

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Struttura Organizzativa a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro.**

• **2.7 Prolungamento soggiorno**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il motoveicolo le condizioni dell'Assicurato, come risultante da prescrizione medica scritta, non gli permettano di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura

Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio **e fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.**

**Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.**

### **ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA TRIUMPH**

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

**800-149121**  
**Oppure dall'estero**  
**02-24128263**

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245.**

L'Assicurato dovrà comunicare :

- 1) Nome e Cognome;
- 2) Numero applicazione
- 3) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- 4) Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza;
- 5) Modello del motoveicolo e numero di targa;

